

Oggetto: INFORMATIVA – GESTIONE LAVORATORI “FRAGILI” (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)

È assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS Co V-2 e di tutela dei “lavoratori fragili” (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020).

L’art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) chiede al datore di lavoro di adottare, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Di seguito sono indicate opportune azioni di tutela qualora i lavoratori ritengano di rientrare nella definizione di lavoratore fragile.

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di “persona fragile” deve rendersi parte attiva. Tale “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza oppure non è aggiornato.

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo:

1. Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasia midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
2. Patologie oncologiche (tumori maligni);
  - Patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
  - Patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia Polmonare);
  - Diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
  - Insufficienza renale cronica;
  - Insufficienza surrenale cronica;
  - Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
  - Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
  - Reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus eritematosus sistemicus, Collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
  - Epatopatie croniche gravi (Cirrosi epatica e simili).

Si osservi che l’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé.

Altri importanti fattori sono:

- La comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
- L’età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l’età > 55 anni).

Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato ed hanno un’età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l’eventuale fragilità.

Per quanto sopra esposto, il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed intende avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente E' TENUTO A:

- a) Richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia attestante anche se è controllata o meno, o anche presentare i risultati di una recente visita specialistica effettuata presso una struttura pubblica;
- b) Reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciata dalla competente Commissione Medica INPS;

Una volta in possesso della sopraelencata documentazione, il lavoratore deve comunicare per iscritto, al Dirigente, la volontà di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile indicando i propri riferimenti ove poter essere contattato (nominativo, numero di cellulare ed indirizzo e-mail) e dovrà inviare la documentazione al Medico Competente sempre completa dei riferimenti di cui sopra.